

La Circolare per i clienti

15 – 28 Febbraio 2022

1

News

Bonus imballaggi: domande dal 21 febbraio al 22 aprile 2022	pag. 2
Bonus prima casa fruibile se l'abitazione già in possesso è inidonea	pag. 3
Borse di studio: in GU la disciplina del bonus per i finanziatori	pag. 3
Università non statali: importi massimi detraibili dal reddito 2021	pag. 4
Ammortamento: sospensione anche senza imputazione a conto economico	pag. 4
Beni strumentali e iper ammortamento: perizia, interconnessione e comodato	pag. 5
PMI creative: in GU il decreto con gli aiuti	pag. 6
Imprese turistiche: credito d'imposta per canoni di locazione 2022	pag. 6
Veicoli per invalidi: più semplice il riconoscimento dell'aliquota IVA al 4%	pag. 7
Superbonus: sostituzione facciata continua del condominio	pag. 7
Bonus acqua potabile: al via le istanze	pag. 7
Superbonus: spese in più anni e SAL, APE e fotovoltaico con sismabonus acquisti	pag. 8
Assunzioni agevolate nei settori del turismo e degli stabilimenti termali (art. 4 DL 4/2022)	pag. 9
Fondo nuove competenze: nuove risorse e semplificazione delle procedure	...pag. 10
Vittime dell'usura: effetti della sospensione dei versamenti	pag. 10

Approfondimento in materia di lavoro

Riordino degli ammortizzatori sociali: l'INPS fa il punto	pag. 12
Procedure semplificate per accedere al FIS	pag. 14
Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore la mascherina durante l'auto-sorveglianza?	pag. 16
Nuovi obblighi formativi in materia di sicurezza: cosa è già attuabile e cosa no	pag. 18
Legge di Bilancio 2022: nuovi scenari per i tirocini nel nostro paese?	pag. 20
Neolaureati: arriva il credito d'imposta per l'inserimento lavorativo	pag. 21

Bonus imballaggi: domande dal 21 febbraio al 22 aprile 2022

È previsto un credito d'imposta per la **riduzione dell'impatto ambientale** degli **imballaggi** spettante alle imprese nella misura del 36% delle spese sostenute nel 2019 e 2020, fino ad un importo massimo annuale di € 20.000. Beneficiarie sono le imprese che acquistano:

- 1. **prodotti finiti** realizzati con materiali provenienti dalla **raccolta differenziata** degli **imballaggi** in **plastica**;
- 2. **imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili** secondo la normativa UNI EN 13432:2002. Sono inclusi gli imballaggi:
 - In **carta e cartone** (ad eccezione di quelli in carta stampati con inchiostri, in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo e degli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili);
 - In **legno non impregnati**;
 - primari e secondari derivati dalla **raccolta differenziata** della **carta** e dell'**alluminio**.

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione col **Mod. F24**, tramite i servizi telematici dell'AE, dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono sostenute le spese. Non si applica il limite annuale di utilizzo pari a € 250.000;
- va indicato nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di maturazione e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello in cui se ne conclude l'utilizzo;
- non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile IRAP, né ai fini della deducibilità degli **interessi passivi** e delle **spese generali**.

Dal prossimo 21 febbraio al 22 aprile 2022, le imprese interessate, per poter fruire del suddetto **credito d'imposta** devono inviare apposita domanda al Ministero della Transizione ecologica tramite piattaforma informatica.

La domanda deve contenere:

- per ciascuna categoria di **prodotti e imballaggi**, l'ammontare complessivo delle spese sostenute e l'anno di riferimento;
- l'ammontare del credito d'imposta richiesto, distintamente determinato per ciascuna categoria di prodotti ed imballaggi;
- l'assenza di altre agevolazioni per le medesime voci di spesa.

Inoltre, le imprese devono allegare alla domanda:

- la copia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente;
- le certificazioni dei **requisiti tecnici** dei materiali acquistati;
- l'attestazione dell'effettività delle spese sostenute che può essere rilasciata dal presidente del collegio sindacale, da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, dal responsabile del CAF.

Il Ministero della Transizione ecologica, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, deve comunicare all'impresa il riconoscimento del credito, dunque l'importo dello stesso e la data dalla quale sarà utilizzabile, o il diniego.

DM 14 dicembre 2021

Bonus prima casa fruibile se l'abitazione già in possesso è inidonea

Un soggetto, già proprietario di un'abitazione acquistata con il **bonus prima casa**, può acquistarne un'altra con lo stesso bonus a condizione che quella già in possesso sia oggettivamente inidonea all'uso abitativo (nel caso specifico, è un appartamento situato nel grattacielo andato a fuoco a Milano nell'agosto 2021). In precedenza, una soluzione analoga era stata presa in relazione ad un'abitazione preposseduta inagibile a causa di un terremoto (Ris. AE 1° agosto 2017 n. 107/E).

Si ricorda che è possibile fruire del bonus prima casa se non si è in possesso di:

- un'abitazione nello stesso Comune in cui si trova l'immobile acquistato;
- un'altra abitazione acquistata con il bonus prima casa nell'intero territorio nazionale.

Nell'ambito della **successione**, secondo l'AE, un soggetto, già in possesso di un immobile che presenta un'**inidoneità oggettiva** (es. inagibilità), acquistato con il bonus prima casa, può fruire nuovamente di tale bonus anche sull'immobile ad uso abitativo ereditato (Prov. AE 21 ottobre 2019 n. 728796).

La Cassazione, ormai consolidata, al riguardo ha adottato un atteggiamento di maggiore apertura rispetto all'AE, secondo cui l'inidoneità può derivare anche da una **causa soggettiva** come, ad esempio, dalla dimensione di un'abitazione divenuta ristretta a causa dell'aumento dei componenti della famiglia (Cass. 10 agosto 2021 n. 22560, Cass. 24 febbraio 2021 n. 5051).

Risp. DRE Lombardia 14 settembre 2021 n. 956-2920

Borse di studio: in GU la disciplina del bonus per i finanziatori

È approdato in Gazzetta Ufficiale il **Decreto MIUR** (DM 19 novembre 2021) che disciplina il **credito d'imposta** per sostenere l'**investimento** in **capitale umano** in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e promuovere l'**inserimento** di giovani **neolaureati** nel sistema produttivo (art. 1 c. 536 e s. L. 178/2020).

Possono accedere al credito d'imposta tutte le **imprese residenti** (oppure tutte le S.O. in Italia di soggetti non residenti) che sostengono finanziariamente, tramite donazioni, effettuate nell'anno 2021 o nell'anno 2022, nella forma di **borse di studio**, **iniziative formative** finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione di **competenze manageriali**, promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private. Il **credito d'imposta** è utilizzabile esclusivamente in **compensazione** tramite **Mod. F24**.

Il contributo può essere concesso fino al:

- **100%** per le piccole e micro imprese;
- **90%** per le medie imprese;
- **80%** per cento per le grandi imprese,

dell'importo delle **donazioni** effettuate fino all'importo **massimo di € 100.000 annui**, nell'anno 2021 o nell'anno 2022. **N.B.** Il credito d'imposta non si applica alle "imprese in difficoltà".

Le **istanze** di accesso all'agevolazione dovranno essere presentate al **MIUR** (entro il 28 febbraio 2022 in relazione alle donazioni 2021). Laddove l'ammontare dei crediti d'imposta

complessivamente richiesti alle imprese per uno specifico anno solare risultasse superiore alle somme stanziare, l'agevolazione verrà riconosciuta integralmente fino all'esaurimento delle risorse disponibili, seguendo l'**ordine cronologico** di presentazione delle istanze.

DM 19 novembre 2021

4

Università non statali: importi massimi detraibili dal reddito 2021

Il **MIUR** ha determinato tramite decreto la **misura massima** delle **detrazioni IRPEF** spettanti agli **studenti** delle **Università non statali**, per la frequenza di **corsi di laurea breve**, magistrale e a ciclo unico o per la partecipazione a corsi di **dottorato**, di **specializzazione** e ai **master** di primo e secondo livello. Gli importi sono individuati per ciascuna **area disciplinare** e **zona geografica** in cui ha sede l'Ateneo (Nord, Centro, Sud) e tengono conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle Università statali aventi sede nella medesima zona geografica.

• Tipologia		Nord	Centro	Sud e isole
• Corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico	Medica	€ 3.900,00	€ 3.100,00	€ 2.900,00
	Sanitaria	€ 3.900,00	€ 2.900,00	€ 2.700,00
	Scientifico-Tecnologica	€ 3.700,00	€ 2.900,00	€ 2.600,00
	Umanistico-sociale	€ 3.200,00	€ 2.800,00	€ 2.500,00
• Corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello		€ 3.900,00	€ 3.100,00	€ 2.900,00

L'Allegato al decreto riporta i corsi di laurea appartenenti alle diverse aree disciplinari e le zone geografiche di riferimento delle Regioni. Agli importi individuati deve essere aggiunta anche la **tassa regionale** per il diritto allo studio.

DM 23 dicembre 2021

Ammortamento: sospensione anche senza imputazione a conto economico

La disciplina fiscale applicabile da un soggetto che ammortizza i beni gratuitamente devolvibili in base agli artt. 102 e 103 TUIR non può essere preclusa ad un soggetto che, invece, per tali beni utilizza l'**ammortamento finanziario**, così come consentito - testualmente "in luogo dell'ammortamento di cui agli artt. 102 e 103" - dall'art. 104 TUIR.

Secondo il Fisco, la disciplina agevolativa deve interpretarsi nel senso di consentire ai contribuenti la facoltà di **dedurre** le **quote** di **ammortamento** anche in **assenza** dell'**imputazione a conto economico**. Una diversa lettura delle disposizioni - che presupponesse il vincolo di dedurre gli ammortamenti, seppur sospesi ai fini contabili e monitorati mediante apposita riserva del patrimonio netto, incrementando le perdite fiscali di periodo (che, peraltro, ai fini IRAP non risultano riportabili nei successivi periodi d'imposta) - si porrebbe in contrasto con la **ratio** delle stesse, comportando una riduzione del beneficio teorico concesso alle imprese e gravando le stesse di ulteriori adempimenti a fronte della fruizione di una norma agevolativa (quali, ad esempio, il

monitoraggio delle divergenze tra valore contabile e fiscale dei beni con ammortamenti sospesi). Sotto altro profilo, in considerazione della **natura extracontabile** delle deduzioni del super ammortamento che le rende autonome rispetto al transito al conto economico degli ammortamenti contabili e tenuto conto della circostanza che la disciplina contenuta nell'art. 60 c. 7-bis-7-quinquies DL 104/2020 rinvia esclusivamente alle norme del TUIR in materia di ammortamenti, la sospensione degli ammortamenti civilistici, non determina alcun rinvio delle quote del cd. ammortamento da dedurre nel **periodo** d'imposta di **competenza**.

art. 102 TUIR

art. 60 c. 7-bis-7-quinquies DL 104/2020

Risp. AE 3 febbraio 2022 n. 65

Risp. AE 3 febbraio 2022 n. 66

Beni strumentali e iper ammortamento: perizia, interconnessione e comodato

Ritardata acquisizione della perizia (Risp. AE 3 febbraio 2022 n. 62)

Anche se la **perizia** avviene tardivamente è possibile fruire dell'**iper ammortamento**, tenendo conto che l'agevolazione è legata al momento di effettuazione dell'**investimento**.

Difatti, l'assolvimento dell'onere documentale in un periodo d'imposta successivo all'**interconnessione** non ostacola l'agevolazione ma la fa semplicemente slittare.

Nel dettaglio, nel caso di acquisto di un bene (di cui all'Allegato A L. 232/2016), entrato in funzione e interconnesso nel 2017, con perizia acquisita nel 2021, la società può beneficiare:

- dell'**iper ammortamento**, dal 2021;
- del **super ammortamento**, dal 2017 al 2020.

La quota di iper ammortamento annualmente fruibile dal 2021 sarà calcolata applicando il coefficiente di ammortamento fiscale del bene alla differenza tra la maggiorazione complessiva relativa all'iper ammortamento e le quote di maggiorazione fruite a titolo di super ammortamento nei periodi d'imposta dal 2017 al 2020.

- **Ritardo nell'interconnessione** (Risp. AE 3 febbraio 2022 n. 71)
- Nel caso di **ritardo** nell'**interconnessione** l'agevolazione non viene meno, a condizione che (congiuntamente):

- le caratteristiche tecniche **4.0** (di cui all'Allegato A L. 232/2016) siano presenti nel bene già anteriormente al suo primo utilizzo (o messa in funzione);
- il soddisfacimento delle caratteristiche tecnologiche e di interconnessione permanga per l'intero periodo di tempo in cui il beneficiario fruisce dell'agevolazione.

In ogni caso, la circostanza che l'interconnessione possa avvenire anche in un periodo d'imposta successivo non può estendersi fino a ricomprendere "qualsiasi" periodo d'imposta; ciò in quanto la **tardiva interconnessione** deve dipendere da condizioni oggettive che devono essere documentate e dimostrate dall'impresa.

Acquisto di un bene già utilizzato in comodato (Risp. AE 3 febbraio 2022 n. 63)

Se una società acquista un bene che aveva utilizzato in precedenza in **comodato gratuito** può fruire del **bonus investimenti**.

Difatti, secondo l'AE, il periodo del comodato può essere considerato come periodo di prova del bene, ad esito del quale il comodante può far scattare l'opzione di acquisto, senza che si verifichi alcuna interruzione nell'utilizzo e senza che vi sia alcun cambiamento del soggetto utilizzatore del bene.

Inoltre, secondo l'AE, al caso in questione, non può applicarsi il principio che generalmente valeva

per l'iper-ammortamento e che oggi continua ad applicarsi al **credito d'imposta per investimenti in beni strumentali**, secondo cui l'agevolazione, in caso di comodato, spetta al comodante al ricorrere di determinati requisiti e a condizione che i beni siano strumentali e inerenti alla propria attività (Circ. AE 30 marzo 2017 n. 4/E).

Infatti, per il comodante il macchinario, nel caso in questione, costituisce un **bene merce** e non un **bene strumentale**.

Inoltre, la società chiedeva all'AE chiarimenti sulle disposizioni della legge di bilancio del 2020 e del 2021 in tema di credito d'imposta per investimenti in beni strumentali.

A tal proposito, l'AE precisa che:

- per gli **investimenti** per i quali al 15 novembre 2020, si sia proceduto all'ordine vincolante e sia stato versato l'**acconto** del 20% (c. d. **prenotazione**), si applica la legge di bilancio 2020, sempre se completati entro il 30 giugno 2021;
- per gli investimenti per i quali non risulta effettuata alcuna prenotazione entro il suddetto termine, si applica la legge di bilancio 2021.

PMI creative: in GU il decreto con gli aiuti

È approdato in Gazzetta Ufficiale il decreto che rende operativo il **Fondo** per le **piccole e medie imprese creative** istituito presso il MISE, al fine di promuovere la **nuova imprenditorialità** e lo sviluppo del settore, attraverso **contributi a fondo perduto**, interventi di sostegno nel capitale sociale e finanziamenti agevolativi da destinare all'acquisto di macchinari innovativi, servizi specialistici, finalizzati anche alla valorizzazione di brevetti.

Potranno accedere alle agevolazioni tutte le attività d'impresa dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che costituiscono **espressioni culturali, artistiche** o altre espressioni creative e, in particolare, quelle relative all'architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, all'artigianato artistico, all'audiovisivo, compresi il cinema, la televisione e i contenuti multimediali, al software, ai videogiochi, al patrimonio culturale materiale e immateriale, al design, ai festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo.

A disposizione delle misure sono stati stanziati € 20 milioni per ciascun anno 2021 e 2022, per un **totale di € 40 milioni**.

Le agevolazioni, ricordiamo, sono **cumulabili** con altri **aiuti di Stato**, anche de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.

Il soggetto gestore è **Invitalia**. Il MISE, attraverso appositi provvedimenti, definirà i termini e le modalità per la presentazione delle **domande** di agevolazione.

DM 19 novembre 2021

art. 1 c. 109-122 L. 178/2020

Imprese turistiche: credito d'imposta per canoni di locazione 2022

Il decreto **Sostegni-ter** ha disposto a favore delle **imprese turistiche** il credito d'imposta per i **canoni di locazione** versati in ciascuno dei mesi di **gennaio, febbraio e marzo 2022**, a condizione che i soggetti abbiano subito una **diminuzione del fatturato** o dei **corrispettivi** nel mese di riferimento del 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019. La proroga non interviene direttamente sulla normativa originaria, limitandosi a un richiamo a modalità e condizioni di quest'ultima in quanto compatibili (art. 28 DL 34/2020 conv. In L. 77/2020). Si segnala inoltre che nella normativa originaria i beneficiari sono solo imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour

operator, mentre il Sostegni-ter fa riferimento a tutte le imprese turistiche in generale.

Ai fini della fruizione, le imprese devono presentare un'apposita **autodichiarazione** all'AE attestante il possesso dei requisiti. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni saranno stabiliti con un provvedimento AE da emanare entro il 26 febbraio 2022. Il credito è concesso alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa europea in tema di **aiuti di Stato**.

Art. 5 DL 4/2022

Veicoli per invalidi: più semplice il riconoscimento dell'aliquota IVA al 4%

Ai fini del riconoscimento dell'**IVA agevolata al 4%** per l'**acquisto** o l'**importazione** di **veicoli** da parte di soggetti con ridotte o impedito capacità motorie, è ora sufficiente produrre **copia semplice** della **patente** purché essa contenga l'**indicazione di adattamenti**, anche di serie, prescritti per il veicolo agevolabile dalle commissioni mediche locali unitamente all'atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato effettuato altro acquisto di veicolo con IVA agevolata. La copia della patente sostituisce la documentazione richiesta a tali fini, ossia il certificato rilasciato dalle commissioni mediche attestante le ridotte o impedito capacità motorie o copia del predetto certificato rilasciato in occasione del conseguimento o della conferma di validità della patente di guida (art. 1 DM 16 maggio 1986).

DM 13 gennaio 2022

Superbonus: sostituzione facciata continua del condominio

Nell'ambito di interventi complessi di **efficientamento energetico** operati sulle parti comuni di un **condominio** a maggioranza residenziale, la **sostituzione integrale** di una **facciata continua** rientra tra gli interventi ammessi al **Superbonus**, a condizione che siano rispettate le condizioni previste dalla normativa (art. 14 DL 63/2013) e sussistano i requisiti previsti per le **finestre** comprensive di **infissi** (DM 6 agosto 2020). Per la verifica dei requisiti è necessaria l'**asseverazione** di un tecnico abilitato.

Circa l'utilizzo dell'agevolazione, i beneficiari possono optare, in luogo della **detrazione** d'imposta in dichiarazione, per lo **sconto in fattura** o la **cessione del credito** a terzi.

Risp. AE 1° febbraio 2022 n. 61

Bonus acqua potabile: al via le istanze

Si è aperta la finestra per accedere al credito d'imposta "**acqua potabile**" (art. 1 c. 1087-1089 L. 178/2020): fino al prossimo **28 febbraio** è possibile **comunicare** le **spese** sostenute nel **2021**, inviando il modello tramite il servizio web disponibile nell'area riservata o i canali telematici dell'AE. Entro 10 giorni dall'invio, nell'area riservata viene rilasciata la **ricevuta** di presa in carico o di scarto della comunicazione (il termine è stato recentemente innanzato dall'AE da 5 a 10 giorni, si veda la news sul tema). Dopodiché, il bonus potrà essere utilizzato in **compensazione** tramite **F24**, oppure, per le persone fisiche non esercenti attività d'impresa o lavoro autonomo, anche nella dichiarazione dei redditi riferita all'anno della spesa e in quelle degli anni successivi fino al suo completo utilizzo. Il bonus, pari al **50%** delle **spese** per l'acquisto e l'installazione di **sistemi di filtraggio**,

mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare, è riconosciuto a favore di persone fisiche, soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. La Legge di Bilancio 2022 ne ha esteso l'applicazione sino a tutto il **2023**.

L'importo delle spese sostenute deve essere documentato da una **fattura elettronica** o un documento commerciale in cui sia riportato il codice fiscale del soggetto che richiede il credito. Per i privati e in generale i soggetti diversi da quelli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, il pagamento va effettuato con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento diversi dai contanti. In ogni caso, per le spese sostenute prima del **16 giugno 2021** (data di pubblicazione del Prov. AE 16 giugno 2021 n. 153000 che ha dettato criteri e modalità per accedere al bonus) sono fatti salvi i pagamenti in qualunque modo avvenuti ed è possibile integrare la fattura o il documento commerciale attestante la spesa annotando sui documenti il **codice fiscale** del soggetto richiedente il credito.

art. 1 c. 1087 L. 178/2020

Prov. AE 16 giugno 2021 n. 153000

Superbonus: spese in più anni e SAL, APE e fotovoltaico con sismabonus acquisti

Spese sostenute in anni diversi: cessione del credito e SAL (Risp. AE 31 gennaio 2022 n. 56)

In tema di Superbonus, le **spese** sostenute a cavallo di **due anni** (2021-2022) e riferite ad un **unico SAL** (emesso nel 2022) sono cedibili:

- a condizione che il SAL si riferisca ad **almeno il 30%** dell'intervento complessivo - non rilevando la circostanza che detta percentuale si riferisca ad interventi realizzati in periodi d'imposta diversi;
- solo per l'importo corrispondente alla detrazione spettante con riferimento agli importi pagati nell'anno di emissione del SAL (2022), in applicazione del cd. **Criterio di cassa**.

Nel caso di specie le spese sono state sostenute tra il 2021 (versamento degli acconti) e il 2022 (restanti acconti e saldo), mentre il primo **SAL**, a causa di ritardi nelle forniture, sarà emesso nel 2022 e si riferirà sia alle spese del 2021 che del 2022. Per il Fisco, sarà possibile esercitare l'opzione per la cessione del credito corrispondente al Superbonus solo qualora il predetto SAL si riferisca ad almeno il 30% dell'intervento complessivo. Considerato, inoltre, che il SAL emesso renderà conto del corrispettivo maturato fino a quel momento, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci, l'opzione potrà essere esercitata solo per l'importo corrispondente alla detrazione spettante con riferimento agli **importi pagati** nell'anno **2022**, in applicazione del cd. criterio di cassa. Per gli **acconti** corrisposti nell'anno **2021**, invece, l'Istante potrà fruire del Superbonus nella dichiarazione dei redditi relativa a tale periodo d'imposta e, eventualmente, optare per la cessione del credito corrispondente alle successive rate di detrazione non fruite.

Super-sismabonus acquisti e cessione dell'energia non auto-consumata al GSE (Risp. AE 31 gennaio 2022 n. 57)

Il caso di specie ha ad oggetto l'acquisto di più unità immobiliari da **impresa di costruzioni**, per eventuale rivendita successiva, e il momento di formalizzazione del contratto di cessione dell'energia non auto-consumata al GSE. Al riguardo il Fisco ha chiarito che l'acquirente:

- potrà fruire del **Superbonus** per le spese sostenute per l'installazione dell'**impianto fotovoltaico** e del sistema di accumulo realizzato dall'impresa costruttrice prima del

termine degli interventi antisismici "trainanti", effettuando il pagamento di tali spese all'atto del rogito;

- potrà fruire del Superbonus anche **nelle more** del perfezionamento del **contratto** col **Gestore** dei **servizi energetici** a condizione, tuttavia, di essere in possesso della comunicazione di accettazione dell'istanza da parte del GSE;
- ai fini del calcolo della **plusvalenza** derivante dall'operazione di compravendita infraquinquennale, è **irrelevante** la circostanza che per le spese sostenute per l'acquisto dell'immobile ceduto a titolo oneroso si sia fruito di una detrazione, ivi compreso il Superbonus. Risulta, altresì, irrilevante, ai medesimi fini, che per le predette spese venga esercita l'opzione per il cd. "sconto in fattura" o cessione del credito, trattandosi di una modalità alternativa alla fruizione diretta della detrazione.

Super-Ecobonus: demolizione e ricostruzione di un edificio privo di APE (Risp. AE 31 gennaio 2022 n. 59)

In caso di demolizione e ricostruzione di un edificio, sprovvisto di APE, posto che è previsto l'**esonero** solo dal produrre l'**APE iniziale**, con riferimento agli interventi di efficientamento energetico (ad eccezione dell'installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e dei generatori alimentati a biomassa) effettuati, è necessario che:

- per gli stessi sia comunque dimostrato, sulla base di una **relazione tecnica**, che nello stato iniziale l'edificio era dotato di un **impianto** di **riscaldamento** rispondente alle **caratteristiche tecniche** previste dal D.Lgs. 311/2006;
- che tale impianto sia situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di **riqualificazione energetica**, funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria.

Risp. AE 31 gennaio 2022 n. 56

Risp. AE 31 gennaio 2022 n. 57

Risp. AE 31 gennaio 2022 n. 59

Assunzioni agevolate nei settori del turismo e degli stabilimenti termali (art. 4 DL 4/2022)

Le imprese dei settori del turismo e degli stabilimenti termali possono beneficiare dell'**esonero contributivo previsto dal Decreto Agosto** (art. 7 DL 104/2020 conv. In L. 126/2020) per le **assunzioni a termine o con contratto stagionale** effettuate dal 1° gennaio 2022.

L'agevolazione spetta limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un **massimo** di 3 mesi.

In caso di **conversione dei contratti** a termine in rapporti a tempo indeterminato, il beneficio è riconosciuto per un periodo massimo di 6 mesi dalla conversione.

Esonero occupazione giovanile, femminile e Decontribuzione sud: proroga al 30 giugno 2022

Mess. INPS 26 gennaio 2022 n. 403

L'**INPS** comunica che la Commissione europea, in data 11 gennaio 2022, ha **prorogato al 30 giugno**

2022 l'applicabilità delle agevolazioni di cui all'art. 1, c. 10-15 (esonero per l'occupazione giovanile), 16-19 (esonero per l'occupazione femminile) e 161-168 (c.d. Decontribuzione sud), L. 178/2020.

Di conseguenza, i benefici potranno trovare applicazione anche in riferimento agli eventi incentivati (assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine di giovani under 36 o di donne svantaggiate) che si verificheranno nel periodo ricompreso **tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022**, nonché alla Decontribuzione Sud, che potrà essere applicata fino al mese di competenza giugno 2022.

Fondo nuove competenze: nuove risorse e semplificazione delle procedure

L'ANPAL comunica che, con decreto del commissario straordinario ANPAL del 1° febbraio 2022, è stata riaperta l'istruttoria e la valutazione di tutte le **istanze** di accesso al Fondo nuove competenze presentate nei termini, ossia **entro il 30 giugno 2021**.

Nello specifico:

- **istruttoria delle istanze:** i datori di lavoro devono presentare integrazioni e/o chiarimenti alle istanze presentate entro 10 giorni di calendario dalla data di richiesta di integrazioni e/o chiarimenti, pena la sospensione dell'istanza. La durata massima del periodo di sospensione è fissata in 90 giorni di calendario. Decorso inutilmente detto termine, l'istanza è rigettata con contestuale disimpegno delle somme. Per le istanze già ammesse a istruttoria ed in stato di sospensione alla data del 1° febbraio 2022, il termine di 90 giorni decorre dalla medesima data di pubblicazione;

- termini di realizzazione dei **percorsi di sviluppo delle competenze:** possono essere prorogati, una sola volta, fino a 180 giorni di calendario dalla data di approvazione della domanda, presentando la richiesta tramite il sistema informativo. L'istanza si intende tacitamente accolta decorsi 5 giorni dalla presentazione.

- **richiesta di saldo:** si applicano i seguenti termini, decorsi i quali procede alla revoca del contributo:

- con riferimento ai progetti ammessi ad istruttoria, nonché a quelli in corso di realizzazione alla data del presente decreto, sono concessi ulteriori 20 giorni in aggiunta ai 40 giorni inizialmente previsti, per un totale di 60 giorni complessivi a far data dalla conclusione delle attività;
- con riferimento ai progetti già conclusi alla data del presente decreto, sono ammesse all'iter di valutazione le richieste di saldo già presentate, ma pervenute oltre il termine di 40 giorni, mentre vengono concessi ulteriori 20 giorni di calendario a far data dalla pubblicazione del presente decreto per presentare le richieste di saldo per le quali sia già spirato il termine di 40 giorni;

- **quantificazione del saldo:** i datori di lavoro devono presentare integrazioni e/o chiarimenti alla richiesta di saldo entro 30 giorni di calendario dalla data di richiesta di integrazioni e/o chiarimenti.

Vittime dell'usura: effetti della sospensione dei versamenti

Circ. INPS 3 febbraio 2022 n. 21

Il "Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura" prevede, in favore dei

soggetti danneggiati da attività estorsive, l'elargizione di una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito (art. 1 L. 44/99).

Nelle procedure esecutive riguardanti debiti nei confronti dell'erario, o di enti previdenziali o assistenziali, non sono poste a carico dell'esecutato le sanzioni dalla data di inizio dell'evento lesivo, fino al termine di scadenza delle sospensioni e della proroga, ricadente entro un anno dalla data in cui si è verificato l'evento lesivo, prorogato per la durata di due anni a decorrere dal provvedimento di sospensione.

Rientrano nella sospensione gli adempimenti correlati al pagamento della contribuzione previdenziale di pertinenza dell'INPS, in particolare, i termini di scadenza del pagamento della contribuzione mensile o periodica ricadente nel periodo di un anno dalla data dell'evento lesivo.

Regime sanzionatorio

Il beneficio prevede anche l'esonero dal pagamento delle sanzioni civili dovute in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da fatto doloso del terzo denunciato.

Per accedere a tale beneficio, oltre all'integrale pagamento dei contributi dovuti, è necessario che:

- sia riconosciuta la colpevolezza del terzo all'esito del procedimento promosso a seguito della denuncia o;
- il procedimento sia pendente alla data della richiesta di riduzione delle sanzioni.

In ogni caso, la denuncia deve essere effettuata entro 3 mesi dal giorno in cui si è venuti a conoscenza del fatto che costituisce reato.

Effetti del provvedimento di sospensione ai fini del rilascio del DURC online

Dalla sospensione dei termini di scadenza ricadenti nell'arco temporale di un anno dalla data dell'evento lesivo consegue anche la sospensione della riscossione dei crediti maturati all'interno dello stesso, indipendentemente dalla fase in cui la stessa si trovi.

La regolarità contributiva, infatti, sussiste comunque in caso di sospensioni dei pagamenti in forza di disposizioni legislative.

La verifica della regolarità non deve considerare gli adempimenti contributivi ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, che, in quanto interessati dal provvedimento di sospensione, non costituiscono fattispecie di irregolarità per tutta la durata della proroga. Tali adempimenti torneranno ad essere rilevanti ai fini della verifica della regolarità una volta decorsi i due anni di proroga.

Approfondimento in materia di lavoro

Riordino degli ammortizzatori sociali: l'INPS fa il punto

Circ. INPS 1° febbraio 2022 n. 18

Ambito applicativo

L'INPS ha chiarito che le modifiche di seguito illustrate producono effetti sulle richieste di trattamenti in cui l'inizio della **riduzione/sospensione dell'attività lavorativa si colloca dal 1° gennaio 2022 in avanti**. Dette novità, invece, **non trovano applicazione** con riferimento alle

richieste aventi ad oggetto **periodi plurimensili, a cavallo degli anni 2021-2022, in cui la riduzione/sospensione dell'attività lavorativa sia iniziata nel corso dell'anno 2021**, ancorché successivamente proseguita nel 2022. Le domande che rientrano nel regime previgente continueranno, quindi, ad essere gestite secondo la disciplina vigente prima del riordino normativo operato dalla Legge di Bilancio 2022.

Lavoratori destinatari e anzianità di effettivo lavoro

Viene **ampliata la platea dei soggetti** cui si rivolgono i trattamenti di integrazione salariale che, a seguito della novella normativa, vengono estesi a categorie di lavoratori finora esclusi dalle tutele. Per i periodi di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale (ordinaria e straordinaria), nonché delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali (artt. 26, 27 e 40 D.Lgs. 148/2015) e dal Fondo di integrazione salariale (FIS) **anche i lavoratori a domicilio e i lavoratori assunti in apprendistato qualunque sia la tipologia**.

Infatti, in aggiunta agli apprendisti con contratto di tipo professionalizzante, l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi vengono estesi anche ai **lavoratori assunti con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore**, nonché a quelli assunti con contratto di **apprendistato di alta formazione e ricerca**.

La Legge di Bilancio 2022, peraltro, per i trattamenti richiesti dal 1° gennaio 2022, **riduce da 90 a 30 giorni l'anzianità minima di effettivo lavoro** che i lavoratori devono possedere, presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, **alla data di presentazione della domanda di concessione** al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (trattamenti straordinari) o all'Istituto (trattamenti ordinari).

Si precisa, infine, che l'intervento operato dalla Legge di Bilancio 2022 mantiene inalterata l'eccezione al principio generale dell'anzianità di effettivo lavoro contenuta nel medesimo art. 1, c. 1, D.Lgs. 148/2015, secondo cui **tale condizione non è necessaria per le sole domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili**.

Cassa integrazione ordinaria (CIGO)

Sul tema si evidenzia che il riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali non coinvolge in modo sensibile la disciplina della CIGO.

Ciò premesso, si evidenzia che l'art. 23 DL 4/2022, modificando l'art. 14 D.Lgs. 148/2015, ha introdotto la possibilità che **l'esame congiunto** con le Organizzazioni Sindacali **possa svolgersi anche in via telematica**.

Cassa integrazione straordinaria (CIGS)

Uno degli istituti maggiormente interessati dal riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro è quello della cassa integrazione straordinaria (CIGS).

L'art. 1, c. 198, della Legge di Bilancio 2022 - introducendo, tra gli altri, all'art. 20 D.Lgs. 148/2015, i commi 3-bis e 3-ter - stabilisce che, per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano

applicazione con riferimento ai datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti e che operano in settori non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli artt. 26, 27 e 40 D.Lgs. 148/2015.

Ne discende, dunque, che la novella, non ricomprendendo l'art. 29 D.Lgs. 148/2015, **determina l'estensione** della CIGS e dei relativi obblighi contributivi **a tutti i datori di lavoro, con dimensione occupazionale media semestrale superiore a 15 dipendenti, che rientrano nelle tutele del Fondo di integrazione salariale**.

Si evidenzia, inoltre, che l'art. 1, c. 199 lett. d), L. 234/2021 sostituisce il comma 5 dell'art. 21 D.Lgs. 148/2015 che regola **il contratto di solidarietà**.

In particolare, dal 1° gennaio 2022, si riscontra quanto segue:

- la riduzione media oraria (complessiva) massima dell'orario giornaliero, settimane o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà passa dal 60% al 80%;
- la percentuale di riduzione complessiva massima dell'orario di lavoro, per ogni lavoratore, riferita all'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato, passa dal 70% al 90%.

Come per la CIGO, infine, viene introdotta la possibilità che **l'esame congiunto** con le Organizzazioni Sindacali possa svolgersi anche **in via telematica**.

Fondi di solidarietà bilaterali

Allo scopo di estendere le tutele a tutti i lavoratori - compresi quelli occupati in contesti di piccole dimensioni che, per i trattamenti emergenziali, sono stati tutelati dalla cassa integrazione in deroga (CIGD) - la Legge di Bilancio 2022 modifica sia il quadro normativo utile a identificare la misura di sostegno applicabile, sia la disciplina in materia di Fondi di solidarietà.

L'art. 1, c. 204, L. 234/2021, modificando e integrando l'art. 26 D.Lgs. 148/2015, prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali per i datori di lavoro che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 10 D.Lgs. 148/2015, ossia della CIG, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le causali ordinarie e straordinarie disciplinate dal Titolo I. Sulla tematica è importante evidenziare che, a far tempo dalla medesima data del **1 gennaio 2022**, i nuovi Fondi di solidarietà che si costituiscono devono **obbligatoriamente garantire le tutele per tutti i datori di lavoro del settore che occupano almeno un dipendente**.

L'INPS ha inoltre precisato che, in relazione a quanto previsto dall'art. 39 D.Lgs. 148/2015, integrato dalla L. 234/2021, ai lavoratori destinatari del nuovo **assegno di integrazione salariale** erogato dai Fondi di solidarietà di cui agli artt. 26, 27 e 40 D.Lgs. 148/2015 e dal Fondo di integrazione salariale (FIS) spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l'assegno per il nucleo familiare a carico delle gestioni dei Fondi stessi. **A decorrere dal 1° marzo 2022**, tale tutela sarà riconosciuta in relazione ai nuclei familiari senza figli a carico, in ragione delle novità contenute nel D.Lgs. 230/2021, in materia di **Assegno unico e universale per i figli a carico**.

Fondo di integrazione salariale (FIS)

A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che **occupano almeno un dipendente**, non rientranti nell'ambito di applicazione

dell'art. 10 D.Lgs. 148/2015, ossia della CIG, e non destinatari delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli artt. 26, 27 e 40 D.Lgs. 148/2015.

La disposizione estende, quindi, la platea dei soggetti tutelati dal FIS che, fermo restando la sua natura residuale, prima del riordino della normativa, garantiva i datori di lavoro, non destinatari delle disposizioni di cui al Titolo I del D.Lgs. 148/2015 (CIGO o CIGS) né delle tutele dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli artt. 26, 27 e 40 D.Lgs. 148/2015, con dimensioni aziendali mediamente superiori a 5 addetti nel semestre precedente.

Si precisa inoltre che per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, l'assegno di integrazione salariale è riconosciuto dal FIS per le seguenti **durate massime**:

- 13 settimane in un biennio mobile, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti;
- 26 settimane in un biennio mobile, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti.

Termini di trasmissione delle domande

Rimangono **inalterati** i termini di trasmissione delle domande di accesso alle prestazioni. Ciò premesso, l'INPS, al fine di consentire ai datori di lavoro di adeguarsi alle novità introdotte dalla L. 234/2021, ha precisato che **le istanze di cassa integrazione ordinaria, di assegno di integrazione salariale e di cassa integrazione salariale operai agricoli**, riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa iniziati nell'arco temporale che va dal 1° gennaio 2022 alla data di pubblicazione della presente circolare, **potranno essere utilmente inviate entro il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della circolare**.

Resta **confermato il termine del 28 febbraio 2022** per la trasmissione delle domande relative a sospensioni/riduzioni dell'attività lavorativa connesse ad **eventi oggettivamente non evitabili** verificatisi nel corso del mese di gennaio 2022.

Procedure semplificate per accedere al FIS

Con la Circ. Min. Lav. 16 febbraio 2022 n. 3, il ministero del Lavoro ha fornito importanti chiarimenti in riferimento all'accesso all'assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale (FIS). Nel dettaglio, a seguito dei numerosi quesiti presentati alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, acquisito il parere dell'Ufficio Legislativo, sono state previste specifiche **semplificazioni procedurali** relative alle modalità di presentazione dell'istanza all'INPS, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, con particolare riferimento alla documentazione da allegare per quanto attiene alla procedura di informazione e consultazione sindacale, alla richiesta di pagamento diretto e alla valutazione delle causali di accesso.

Informazione e consultazione sindacale

Ai fini dell'accesso all'assegno di integrazione salariale, riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale (FIS), è necessario esperire la **procedura di informazione e consultazione sindacale** di cui all'art. 14 D.Lgs. 148/2015, come recentemente modificato dal DL 4/2022.

In particolare, con le disposizioni di cui al sopracitato articolo 14, vengono stabilite le procedure

relative alla informazione e consultazione sindacale necessarie per l'accesso all'intervento di integrazione salariale ordinario. Dette procedure, così come ribadito dall'INPS con la Circ. INPS 1 febbraio 2022 n. 18, sono previste anche per l'assegno di integrazione salariale, a cui si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie.

Nel dettaglio, l'art. 14 D.Lgs. 148/2015 prevede che nei casi di sospensione o riduzione dell'attività produttiva, l'impresa sia tenuta a **comunicare** preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le **cause di sospensione** o di **riduzione dell'orario di lavoro**, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.

A tale comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un **esame congiunto**, anche in via telematica, della situazione avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa. Tali disposizioni, di portata generale, vengono poi diversamente declinate a fronte di eventi oggettivamente non evitabili oppure con riferimento al settore dell'edilizia e dei lapidei.

L'intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data della comunicazione, ridotti a 10 per le imprese fino a 50 dipendenti.

Le criticità applicative a seguito delle modifiche della Legge di Bilancio 2022

Attraverso la disciplina contenuta nella Legge di Bilancio 2022, nell'ambito del processo di universalizzazione delle tutele dei lavoratori, è stata ampliata la platea dei soggetti tutelati dal Fondo di integrazione salariale. In particolare, il legislatore ha disposto che, a decorrere dal **1° gennaio 2022**, siano soggetti alla disciplina del FIS i datori di lavoro che occupano anche solo un dipendente, non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 10 D.Lgs. 148/2015 (dunque la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) e non destinatari delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli artt. 26, 27 e 40 D.Lgs. 148/2015.

Tali novità, che non sono state accompagnate da un adeguato regime transitorio, hanno comportato numerose criticità per diverse aziende, che non hanno presentato l'informativa preventiva. In particolare, per gli eventi decorrenti dal 1° gennaio 2022, le aziende rientranti nel nuovo regime, avrebbero dovuto seguire il percorso di cui all'art. 14 nel mese di dicembre 2021, quando la norma non era ancora vigente.

In merito alla tematica, inoltre, l'INPS, con il Mess. INPS 8 febbraio 2022 n. 606, ha precisato che - in relazione a segnalazioni pervenute da parte di associazioni di categoria datoriale e dai consulenti del lavoro, riguardo agli aspetti connessi alla verifica del rispetto delle disposizioni in materia di informazione e consultazione sindacale dettate dall'art. 14 D.Lgs. 148/2015 - non è necessario dare **prova delle comunicazioni**, nei casi in cui le Organizzazioni sindacali, come individuate dalla norma, attestino che la procedura prevista dal medesimo articolo 14 sia stata correttamente espletata. Detta dichiarazione deve essere allegata dai datori di lavoro, in sede di trasmissione delle domande di accesso ai trattamenti richiesti. In assenza, le Strutture territoriali avranno cura di richiederla, attivando il supplemento istruttorio previsto dall'art. 11 DM 15 aprile 2016 n. 95442.

Chiarimenti del Ministero del Lavoro

In ragione di quanto esposto, dunque, gli adempimenti sopra analizzati di cui all'art. 14 D.Lgs.

148/2015, si devono applicare ad una più estesa platea di datori di lavoro che, in un contesto ancora emergenziale, hanno necessità di sospendere o ridurre l'attività lavorativa dal 1° gennaio 2022 accedendo all'assegno di integrazione salariale del FIS.

Nel contempo, si riscontra la necessità di favorire strumenti che preservino il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore, in attesa del superamento delle attuali difficoltà anche al fine di consentire ai soggetti che entrano *ex novo*, dal 1° gennaio 2022, nel campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale, di adeguarsi ai nuovi adempimenti e nuovi oneri posti dalla Legge di Bilancio 2022.

Pertanto, in tale ottica, il Ministero del Lavoro ha stabilito, in via transitoria ed eccezionale fino al 31 marzo 2022, che le aziende possano presentare l'istanza all'INPS anche in assenza della **attestazione dell'avvenuto espletamento**, in via preventiva, della comunicazione di cui all'art. 14 D.Lgs. 148/2015. Tale possibilità è consentita per le istanze presentate, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, ai sensi della novella disciplina normativa, fermo restando che, in ogni caso, l'informativa deve essere espletata e comunicata all'Istituto previdenziale.

Inoltre, alla luce della **crisi pandemica** e nell'ottica di una maggiore semplificazione delle procedure per l'accesso all'ammortizzatore sociale in commento, il Ministero del Lavoro ha precisato che in riferimento alle **richieste di pagamento diretto**, le difficoltà finanziarie del datore di lavoro, nel medesimo periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, potranno desumersi anche da una relazione che, facendo riferimento al fatto notorio della crisi pandemica in atto, indichi le ricadute negative anche di natura temporanea sulla situazione finanziaria del singolo datore di lavoro che determina le difficoltà che giustificano la richiesta di pagamento diretto.

Pertanto, il datore di lavoro richiedente dovrà indicare le ricadute del contesto generale emergenziale sulla propria situazione economico-finanziaria, tale da determinare la situazione di difficoltà finanziaria. Si precisa, infine, che l'ambito di semplificazione delle procedure, si applicherà anche nella valutazione dei requisiti per l'accesso all'assegno di integrazione salariale con riferimento alle diverse causali.

Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore la mascherina FFP2 durante l'auto sorveglianza?

Una delle maggiori novità dei recenti decreti legge emanati dal Governo è il nuovo concetto di “auto-sorveglianza”, che consiste nell'attività di monitoraggio autonomo e costante a cui sono tenuti tutti quei soggetti venuti a stretto contatto con un caso positivo di COVID-19, ma che hanno completato il ciclo vaccinale con due dosi da meno di 120 giorni o che si sono già sottoposti alle terza dose, la cosiddetta “booster”.

Per tutti questi soggetti la quarantena è sostituita da un periodo che viene definito “auto-sorveglianza” di 5 giorni, durante il quale è possibile circolare, ma indossando una mascherina di tipo FFP2; in assenza di sintomi (o di tampone positivo) l'obbligo di utilizzo della mascherina FFP2 si estende comunque fino ai 10 giorni dal contatto con la persona positiva.

A questo proposito sorge spontaneo chiedersi come questa nuova prassi possa essere collocata all'interno delle regole previste dai protocolli anti-contagio aziendali e si evidenzia immediatamente una palese contraddizione:

- mentre l'art. 2 DL 229/2021, modifica le misure di quarantena, lasciando libero accesso ad

- ogni attività anche ad alcuni soggetti venuti a contatto diretto con un caso COVID-19,
- il protocollo nazionale anti contagio aggiornato al 6 aprile 2021 agli artt. 1 «Informazioni» e 2 «Modalità di ingresso in azienda» prevede il divieto di accesso nei luoghi di lavoro “a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al virus SARS-CoV-2/COVID-19”.

Questa contraddizione comporta una evidente criticità per l'accesso in azienda per tutti, anche per i soggetti che hanno compiuto il ciclo vaccinale da più di 120 giorni e che, dopo un contatto con un positivo, hanno completato il regime di quarantena di 5 giorni.

Oltre a questa prima e rilevante problematica, un'ulteriore riflessione riguarda gli strumenti dati in dotazione dal datore di lavoro per rispettare le norme anti-contagio in azienda, tenendo presente che il protocollo nazionale di cui sopra prevede la possibilità di utilizzare anche la sola mascherina chirurgica che, ricordiamo, non è un dispositivo di protezione individuale propriamente detto (così come previsto dal D.Lgs. 81/2008), ma un dispositivo medico.

Come comportarsi pertanto in questo contesto? Che tipologia di dispositivo deve essere fornito al lavoratore?

Nonostante la norma non lo preveda chiaramente, in virtù della responsabilità datoriale ai sensi dell'[art. 2087 c.c.](#) e ai sensi dell'[art. 29 DL 34/2020](#), è fortemente consigliabile che il datore di lavoro preveda una revisione del protocollo anti-contagio aziendale, attualizzandolo al contesto corrente. In prima battuta, pertanto, si dovrà procedere con l'individuazione delle prassi che possono essere messe in atto in azienda, fra cui:

- la modalità di lavoro agile per i lavoratori che sono in condizione di auto-sorveglianza;
- in alternativa, ove non sia possibile adottare lo smart working, potrebbe essere opportuno rivedere il layout fisico delle postazioni di lavoro, dedicando spazi appositi ai lavoratori in auto-sorveglianza, o prevedendo un maggior distanziamento.

Evidentemente il datore di lavoro dovrà anche procedere con l'attività di informazione nei confronti di tutti i lavoratori, comunicando le nuove regole adottate per prevenire il contagio in azienda e richiedendo di essere messo a conoscenza di eventuali casi di auto-sorveglianza tra i lavoratori: a questo proposito, infatti, il datore di lavoro, che deve mettere a disposizione i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa e idonei a scongiurare il contagio in azienda, dovrà fornire, per le ore di lavoro in azienda, la mascherina filtrante facciale (FFP2 o superiore).

Siccome durante l'attività lavorativa il datore di lavoro è il responsabile dei dispositivi utilizzati, sia per il corretto utilizzo, sia per la conformità degli stessi alle norme europee di certificazione, appare opportuno che tali dispositivi debbano essere da lui forniti, in analogia coi DPI usuali scelti in base all'analisi dei rischi aziendale.

Quindi, in attesa di una nuova ed eventuale revisione dei protocolli anti contagio nazionali, il datore di lavoro dovrà giocoforza considerare le disposizioni vigenti, che sono in continua evoluzione e quindi da attualizzare al contesto del momento.

Tutti i protocolli anti-contagio aziendali dovranno prevedere pertanto una breve revisione (o l'aggiunta di un'appendice) che attualizzi le regole di ingresso in azienda alla luce delle nuove disposizioni in materia di quarantena e auto-sorveglianza.

Nuovi obblighi formativi in materia di sicurezza: cosa è già attuabile e cosa no

Negli ultimi mesi abbiamo assistito a importanti modifiche apportate al Testo Unico Sicurezza nei luoghi di lavoro, per mezzo delle disposizioni del **Decreto Fiscale** (DL 146/2021 conv. in L. 215/2021).

La mini riforma, che ha interessato ben 17 articoli del D.Lgs. 81/2008, vuole migliorare e attualizzare le misure di prevenzione, protezione e gestione della sicurezza in azienda: è questa la motivazione per cui sono stati introdotti importanti **aggiornamenti per le figure chiave del “sistema sicurezza”** - quale il preposto - e per le **attività di formazione**.

Le misure, solo parzialmente attuabili ad oggi, sono state commentate dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che è intervenuto con la Circolare in commento (Circ. INL 16 febbraio 2022 n. 1).

La circolare, che si è resa necessaria per fare chiarezza in relazione a quali siano gli adempimenti ad oggi obbligatori e quali invece necessitano di intervento della Conferenza Stato-Regioni per diventare operativi e quindi generare sanzioni ove disattesi, affronta i seguenti temi:

- **l'obbligo di formazione** per il datore di lavoro, la cui posizione, in tal senso, viene equiparata a quella di dirigenti e preposti;
- **l'obbligo di addestramento**, che deve avvenire “da persona esperta e sul luogo di lavoro” e che prevede una parte di prova pratica e una di esercitazione applicata

In relazione al primo punto, bisogna sottolineare che una prima novità è contenuta nel nuovo art. 37, c. 7, D.Lgs. 81/2008, secondo il quale *“il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo”*.

Pertanto, se da un lato **il datore di lavoro, per la prima volta, è equiparato ad ogni altro lavoratore** nelle attività di formazione, dall'altro vengono **rivisti i contenuti delle attività di formazione** di dirigenti e preposti, che dovranno essere strettamente connessi ai compiti svolti ed escludere pertanto generalizzazioni di sorta.

Le nuove misure entreranno in vigore entro il prossimo **30 giugno 2022**, data ultima per la stesura dell'accordo demandato alla Conferenza Stato-Regioni, che costituisce elemento indispensabile per l'individuazione delle misure stesse.

Ma dal punto di vista operativo come si traduce il nuovo testo dell'art. 37 D.Lgs. 81/2008 e quali sono le operazioni che il datore di lavoro deve adottare sin da ora?

La formazione del datore di lavoro

L'INL chiarisce che, ad oggi, **il datore di lavoro non può organizzare i percorsi formativi in capo a sé**, così come non può strutturare le attività formative per dirigenti e preposti alle nuove condizioni; mancano infatti gli strumenti operativi per procedere in tal senso.

Tuttavia, questo periodo di attesa non sospende gli obblighi già previsti dalla precedente stesura della norma: **dirigenti e preposti** devono pertanto proseguire nelle attività di formazione e aggiornamento, ma alle condizioni precedenti, tali figure dovranno pertanto essere formate secondo quanto già previsto dal vigente Accordo Conferenza Stato-Regioni 21 dicembre 2011 n. 221 ai sensi del primo periodo dell'art. 37, c. 2, D.Lgs. 81/2008 che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal Decreto Fiscale.

La formazione del preposto

In riferimento alla figura del **preposto**, inoltre, i requisiti della adeguatezza e specificità della formazione (da garantirsi attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale) attengono evidentemente e complessivamente ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza, in quanto riferiti alla formazione di cui al nuovo art. 37, c. 7, D.Lgs. 81/2008 (e non più genericamente alla formazione dei lavoratori: art. 37, c. 2, D.Lgs. 81/2008) che a sua volta rinvia specificatamente al secondo periodo dell'art. 37, c. 2, D.Lgs. 81/2008 e cioè alle scelte che saranno effettuate in Conferenza.

Pertanto, anche tali requisiti andranno verificati in relazione alla nuova disciplina demandata alla Conferenza.

L'addestramento del lavoratore

Diverso invece è il caso relativo all'**obbligo di addestramento**, affrontato nella seconda parte della Circolare.

A differenza infatti di quanto previsto per le attività formative, in questo caso le misure sono operative dallo scorso 21 dicembre 2021 e pertanto, il loro mancato rispetto può comportare sanzioni in capo al datore di lavoro.

L'art. 37, c. 5, D.Lgs. 81/2008 già prevedeva che l'addestramento deve avvenire **“da persona esperta e sul luogo di lavoro”**. Il legislatore, in tal caso, ha inteso specificare che *“l'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”*. Questi contenuti, obbligatori, trovano immediata applicazione, anche per quanto concerne il tracciamento degli addestramenti in un “apposito registro informatizzato” che riguarda, evidentemente, le attività svolte successivamente all'entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021.

Ne consegue che la violazione degli obblighi di addestramento si realizza anche qualora venga accertata l'assenza della “prova pratica” e/o della “esercitazione applicata” richieste specificamente dalla nuova disciplina introdotta dal DL 146/2021 conv. in L. 215/2021. Non rileva ai fini sanzionatori invece il tracciamento dell'addestramento nel registro informatizzato, elemento comunque utile sotto il diverso profilo delle procedure accertative e rispetto al quale sarà possibile l'emanazione di una disposizione.

In sintesi:

Tipologia di adempimento	Fonte	Disposizioni operative
Formazione datore di lavoro	art. 37, c. 7, D.Lgs. 81/2008	No, in attesa di disposizioni della Conferenza Stato-Regioni entro il 30 giugno 2022
Formazione del dirigente	art. 37, c. 7, D.Lgs. 81/2008	No, in attesa di disposizioni della Conferenza Stato-Regioni entro il 30 giugno 2022. Ad oggi rimangono valide le disposizioni precedenti
Formazione del preposto	art. 37, c. 7, D.Lgs. 81/2008	

Attività addestramento	di art. 37, c. 5, D.Lgs. 81/2008	Sì, dal 21 dicembre 2021
---------------------------	--	--------------------------

Legge di Bilancio 2022: nuovi scenari per i tirocini nel nostro paese?

20

Normativa di riferimento

Quando si analizza la normativa relativa ai tirocini, è necessario richiamare la disciplina contenuta nell'art. 18 L. 196/97, rubricato *“tirocini formativi e di orientamento”*, secondo cui, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e *stages* a favore di soggetti che avevano già assolto l'obbligo scolastico, veniva demandata al Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione, l'onere di prevedere precise disposizioni nel rispetto di specifici principi e criteri elencati nel medesimo articolo 18.

A seguito di tale previsione, è stato emanato il DM 25 marzo 1998 n. 142, attraverso cui è stato decretato il *“Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della l. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”*.

Diversi anni dopo il legislatore, nella piena consapevolezza che nell'ambito in commento si riscontravano evidenti criticità legate alla **competenza** legislativa esclusiva delle **Regioni** (art. 117, c. 4, Cost.), con le disposizioni di cui all'art. 1, c. 34-36, L. 92/2012, è intervenuto sulla disciplina. Seppur non si siano riscontrate modifiche significative, è stata evidente la volontà di garantire una disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale, nonché di prevenire un utilizzo distorto dell'istituto. In tal senso, peraltro, sono stati individuati specifici criteri che il Governo e le Regioni avrebbero dovuto rispettare, in sede di Conferenza permanente, al fine di definire linee guida volte a revisionare la disciplina ancora formalmente in vigore di cui all'art. 18 L. 196/97.

A seguito delle suddette disposizioni, sono state successivamente previste, in sede di Conferenza Stato-Regioni, le **linee guida** in materia di **tirocini formativi** e di **orientamento extracurricolare** con un primo accordo del 24 gennaio 2013 – che non è stato pienamente recepito in modo uniforme da tutte le regioni – e un secondo del 25 maggio 2017. In particolare, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 25 maggio 2017, ha sottoscritto un nuovo Accordo sulle Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento allo scopo di rivedere, aggiornare e integrare il contenuto delle Linee guida del 24 gennaio 2013. L'obiettivo perseguito, infatti, è stato quello di superare le criticità emerse nei primi anni di attuazione e rafforzare la vigilanza sull'autenticità dei tirocini, al fine di fare emergere eventuali forme fittizie di lavoro subordinato mascherate da stage formativi.

Le novità della Legge di Bilancio 2022

I commi 720-726 dell'art. 1 L. 234/2021, recano la definizione di tirocinio e di tirocinio curricolare. Inoltre, come anticipato in premessa, viene affidato al Governo e alle Regioni la conclusione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della norma e in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di un accordo per la definizione di **linee guida condivise** in materia di tirocini diversi da quelli curricolari. La definizione di tali linee guida dovrà essere effettuata sulla base dei seguenti **criteri**:

- revisione della disciplina, secondo criteri che ne circoscrivano l'applicazione in favore di

soggetti con **difficoltà di inclusione sociale**;

- individuazione degli elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una congrua **indennità di partecipazione**, la fissazione di una **durata massima** comprensiva di eventuali rinnovi e **limiti numerici** di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d'impresa;
- definizione di **livelli essenziali** della **formazione** che prevedano un bilancio delle competenze all'inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione;
- definizione di forme e modalità di contingentamento per vincolare l'attivazione di nuovi tirocini all'assunzione di una **quota minima** di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;
- previsione di azioni e interventi volti a **prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto**, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.

La norma prevede altresì che la mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione comporti, a carico del trasgressore, l'irrogazione di una **sanzione amministrativa** il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di € 1.000 a un massimo di € 6.000, conformemente alle previsioni di cui alla L. 689/81.

Da ultimo, si evidenzia che il legislatore - confermando che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in **sostituzione di lavoro dipendente** - ha previsto che, in caso di svolgimento fraudolento del tirocinio, il soggetto ospitante è punito con la pena dell'ammenda di € 50 per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.

Neolaureati: arriva il credito d'imposta per l'inserimento lavorativo

DM 19 novembre 2021 n. 1253: GU 9 febbraio 2022 n. 33

Il Decreto del ministero dell'Università e della Ricerca (DM 19 novembre 2021 n. 1253: GU 9 febbraio 2022 n. 33) disciplina le modalità applicative del contributo, sotto forma di credito d'imposta, introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 (art. 1, c. 536-539, L. 178/2020) per sostenere l'investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e promuovere l'inserimento di giovani neolaureati nel sistema produttivo.

I soggetti beneficiari

Hanno la possibilità di usufruire del credito di imposta tutte le **imprese che operano nel territorio italiano** e le stabili organizzazioni in Italia di soggetti che non risultano essere residenti, a prescindere dalla loro forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato.

Per poter beneficiare del credito di imposta tali realtà imprenditoriali devono, per il tramite di **donazioni**, sostenere finanziariamente:

- borse di studio;
- iniziative di formazione organizzate da università sia pubbliche che private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale sia pubbliche che private che abbiano come obiettivo lo sviluppo e l'acquisizione di competenze manageriali.

Le donazioni devono essere state effettuate negli **anni 2021 o 2022**.

Sono **escluse** dal beneficio le imprese che si trovano in stato di:

- scioglimento;
- liquidazione volontaria;
- sottoposizione a procedure concorsuali quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata e straordinaria.

Quali sono le attività formative per le quali è possibile richiedere il credito d'imposta?

Il credito di imposta può essere richiesto per il finanziamento delle seguenti attività:

- borse di studio riferite ad iniziative di formazione, come corsi di perfezionamento;
- corsi di aggiornamento;
- master di 1° e 2° livello;
- altri corsi formativi deliberati dai competenti organi accademici di Ateneo, nell'ambito del regolamento didattico e dei regolamenti di Ateneo dei singoli corsi di studio, per i quali sono riconosciuti 60 crediti formativi universitari;
- iniziative che hanno come finalità quella di sviluppare e far acquisire competenze manageriali promosse da università sia pubbliche che private, da istituti di formazione avanzata e/o da scuole di formazione manageriale pubbliche che garantiscano almeno 60 crediti formativi universitari o 60 ECTS od un volume di lavoro di apprendimento che sia pari a 1.500 ore.

Le modalità di accesso al contributo

Le strutture che organizzano iniziative oggetto del credito di imposta sono tenute a comunicare al ministero dell'Università e della ricerca ogni iniziativa intrapresa.

Per quanto attiene alle **iniziative intraprese nel 2021**, le **comunicazioni** devono giungere entro il **28 febbraio 2022** ed un anno dopo, esattamente entro il 28 febbraio 2023, le comunicazioni riferite alle iniziative intraprese nel 2022.

Una volta che il ministero avrà verificato la conformità delle iniziative formative erogate e finanziate dalle donazioni, lo stesso emanerà un apposito decreto con cui verranno individuate le imprese che potranno usufruire del credito di imposta.

Per gli anni 2021 e 2022, il contributo potrà essere elargito nel **limite del 100%** per le piccole e micro e piccole imprese e dell'**80%** per le grandi imprese fino ad un importo massimo di € 100.000,00 annui.

Il **limite di spesa** annua è pari ad € 500.000,00 sia per il 2022 per le donazioni effettuate nel 2021, sia per il 2023 per le donazioni effettuate nel 2022.

Nel caso in cui le richieste del credito di imposta concesse dovessero essere superiori agli importi stanziati, l'agevolazione verrà riconosciuta integralmente, considerando l'**ordine cronologico** delle domande pervenute, fino al raggiungimento dell'importo disponibile. I soggetti che hanno erogato la formazione dovranno fornire al ministero dell'Università e della ricerca tutta la documentazione necessaria per ottenere il credito di imposta. In seguito, verrà predisposto un elenco dei soggetti beneficiari che dovrà essere trasmesso all'Agenzia delle Entrate, prima che sia comunicato l'accesso al credito di imposta alle aziende interessate.

L&M Consulting

Rag. Francesco Luperini

Dott. Andrea Maestrelli